

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3565 del 19/06/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3759 del 10/12/2014, Prot. Prov.le 112102/2014 intestata a F.LLI SOLDATI S.R.L. per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via Nazionale Montepetra n. 87.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3716 del 19/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciannove GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3759 del 10/12/2014, Prot. Prov.le 112102/2014 intestata a F.LLI SOLDATI S.R.L. per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via Nazionale Montepetra n. 87.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3759 del 10/12/2014, Prot. Prov.le 112102/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – F.LLI SOLDATI S.R.L. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), Via Nazionale Montepetra n. 68 - Protocollo istanza del Comune di Sogliano al Rubicone n. 7897 del 14/08/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5), sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Nazionale Montepetra n. 87.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone alla ditta richiedente in data 16/12/2014 con Atto Prot. Com.le 12514, come successivamente aggiornata;

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO D, il Nulla Osta art. 8 comma 6 della L. 447/1995.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti;

Dato atto che tale decreto all'art. 8, comma 1 prevedeva che, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo, il produttore dell'aggregato recuperato, entro il 25/03/2025, presentasse all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dato atto che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 (“norme transitorie e finali”) del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni/iscrizioni in essere;

Visto che in data 22/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2025/54890 del 24/03/2025 inerente all'aggiornamento della comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127 del 28/06/2024 per la produzione di “aggregati recuperati” da operazione di recupero (R5);

Dato atto che con PEC del 25/03/2025 avente PG/2025/55847 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla

valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che con nota PG/2025/87609 del 12/05/2025 sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 11/06/2025 è stata trasmessa la documentazione richiesta, acquisita al PG/2025/107676 del 16/06/2025;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale e successiva documentazione integrativa, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del endo-procedimento "Iscrizione al registro imprese che recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. " acquisite in data 19/06/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 07/05/2025, la Società F.LLI SOLDATI S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (White List);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3759 del 10/12/2014, Prot. Prov.le 112102/2014 avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – F.LLI SOLDATI S.R.L. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), Via Nazionale Montepetra n. 68 - Protocollo istanza del Comune di Sogliano al Rubicone n. 7897 del 14/08/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5), sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Nazionale Montepetra n. 87.*", rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone alla ditta richiedente in data 16/12/2014 con Atto Prot. Com.le 12514, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,

- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3759 del 10/12/2014, Prot. Prov.le 112102/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – F.LLI SOLDATI S.R.L. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), Via Nazionale Montepetra n. 68 - Protocollo istanza del Comune di Sogliano al Rubicone n. 7897 del 14/08/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5), sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Nazionale Montepetra n. 87.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone alla ditta richiedente in data 16/12/2014 con Atto Prot. Com.le 12514, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3759 del 10/12/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della

Provincia di Forlì-Cesena n. 3759 del 10/12/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Società F.LLI SOLDATI S.r.l. è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170101, 170904, 101311 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), EER 010413 (tipologia 7.2 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) e EER 170302 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3759 del 10/12/2014 Prot. Prov.le n. 112102/2014, successivamente aggiornata con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2019-280 del 22/01/2019, per l'impianto nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), via Nazionale Montepetra n. 87;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA in oggetto per l'aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024, che prevede:

- per il codice EER 170302, la ditta ha previsto la doppia possibilità di conformità al D.M. 69/2018 o al D.M. 127/2024, pertanto nel nuovo assetto impiantistico per la gestione dei rifiuti è stato previsto uno specifico settore destinato ad accogliere il granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. 69/2018;
- un nuovo assetto impiantistico con relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "Planimetria di progetto integrativa - scala 1:200" revisione giugno 2025 e acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/107676 del 16/06/2025, e l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del D.M. 127/2024;

Dato atto che l'art. 8 ("norme transitorie e finali"), comma 1 del medesimo D.M. 127/24 prevede quanto segue: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto"*;

Dato atto che l'attività in oggetto era stata preventivamente sottoposta a procedura di verifica (screening) conclusasi con D.G.P. n. 417-132617 del 29.10.2013, con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Valutato che la comunicazione di modifica di AUA in oggetto per l'adeguamento ai sensi del D.M. 127/24:

- si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013, essendo stata prevista dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative e non comportando altre modifiche oltre a tale recepimento;
- non rientra, per le motivazioni di cui sopra, nella categoria B.2.60 della L.R. 4/18 e s.m.i. *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A.2)"*, pertanto non necessita di essere preventivamente assoggettata alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

(screening);

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.P. n. 417-132617 del 29.10.2013 e s.m.i..

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG/2025/107676 del 16/06/2025, denominato "Planimetria di progetto integrativa - scala 1:200" datata giugno 2025, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La Ditta **F.LLI SOLDATI S.r.l.** (C.F./ P.IVA: 01480120409) con sede legale nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), via Nazionale Montepetra n. 68, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone (FC), via Nazionale Montepetra n. 87;
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in **Comune di Sogliano al Rubicone (FC), via Nazionale Montepetra n. 87**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO	
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	MESSA IN RISERVA		Recupero annuo (t)	Operazioni di recupero consentite	Caratteristiche end of waste
		Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)			
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati, purché privi di amianto	170101	300	1.000	1.000	R13-R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/24
	170904	1.000	8.200	8.200	R13-R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/24
	101311	50	100	100	R13-R5 (ai sensi del	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/24

					D.M. 127/24)	
7.2 - Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010413	50	100	100	R13-R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/24
7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	300	1.000	1.000	R13-R5 (ai sensi del D.M. 127/24) R13-R5 (ai sensi del D.M. 69/18)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024 Granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. 69/2018
Totale (t)		1.700	10.400	10.400		

L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127 e al D.M. 28 marzo 2018 n. 69. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al DM 05.02.98 e s.m.i.
- d) I materiali derivanti dall'**operazione di recupero R5** sui rifiuti di cui alla tipologia 7.1 e 7.2 sopra riportati cessano di essere considerati rifiuto e sono qualificati come "aggregato recuperato" se soddisfano i criteri previsti dall'art. 3 e dall'Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/24 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.
- e) Il materiale derivante dall'**operazione di recupero R5** effettuata sul rifiuto costituito da conglomerato bituminoso classificato con codice EER 170302 - *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301** appartenente alla tipologia 7.6, potrà cessare di essere considerato rifiuto qualora soddisfatti o i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e venga pertanto qualificato come "granulato di conglomerato bituminoso", o i criteri dettati dal D.M. 127/2024 e venga pertanto qualificato come "aggregato recuperato". A tale proposito in impianto dovrà essere previsto uno specifico settore destinato ad accogliere il granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. 69/2018. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dalla suddetta normativa e inviata ad Arpae AAC Est – SAC di Forlì-Cesena e Arpae APA Est – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena.
- f) Le diverse tipologie di End of Waste dovranno essere stoccate separatamente e identificate mediante apposita cartellonistica, recante l'indicazione della tipologia di End of Waste e la numerazione del lotto corrispondente.
- g) Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione

relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024 e dal D.M. 69/2018, i rifiuti restano classificati come tali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.